

**Corte di Appello di Salerno – Seconda Sezione Civile – sentenza n. 5/2025 del  
07/01/2025**

*Estensore:* dott. Brancaccio

**LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AGENTE DI RISCOSSIONE**

In tema di riscossione esattoriale, L'agente della riscossione, pur rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo e ai relativi vizi, deve comunque rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso sulla base del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, dal momento che la controversia trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto compiuto proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto giuridico avente ad oggetto il servizio di riscossione.